



## Comune di Modena

Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione

### **AVVISO PUBBLICO**

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**

##### **Premessa**

Con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 2079/2016 sono state assegnate e ripartite le risorse per l'anno 2016 relative al fondo destinato a inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013 art. 6 comma 5).

##### **Criterio di definizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente o calo di almeno il 30% del reddito nei due anni precedenti, desunto dalle relative dichiarazioni dei redditi ;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

##### **Criteri per l'accesso ai contributi**

- 1) reddito I.S.E. non superiore a euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00;
- 2) destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 3) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 4) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno;
- 5) non titolarità, anche per i componenti del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

## **Finalizzazione dei contributi**

I contributi sono destinati a:

- a) sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

## **Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Modena, presso l'ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, nella sede di Via Santi n. 60, nei giorni di ricevimento del pubblico: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e 14:30 alle 17:30 e dovranno contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente;
2. il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti;
3. gli estremi dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e/o dell'atto di convalida;
4. l'ammontare del canone di affitto e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'ordinamento vigente per un alloggio nel Comune di Modena che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale o con concessione comunale;
5. l'indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
6. i dati anagrafici e il codice IBAN del proprietario dell'alloggio;
7. l'accordo tra le parti, ove necessario, firmato sia dal proprietario, sia dall'occupante dell'alloggio:

Non possono presentare la domanda coloro che hanno beneficiato nel medesimo anno del contributo concesso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) o di altri contributi con le stesse finalità, erogati dal Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione.

## **Modalità di erogazione dei contributi**

La ripartizione del fondo previsto dal finanziamento regionale ha destinato la somma di € 436.011,55 al Comune di Modena.

Il Comune di Modena procede all'erogazione dei contributi fino a esaurimento delle risorse a disposizione o delle risorse che si renderanno disponibili per le stesse finalità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74% ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. In caso di ulteriore pari merito viene considerato il valore I.S.E. più basso e la data di presentazione della domanda.

Con riferimento alla finalizzazione del contributo, gli importi annuali erogabili vengono così determinati:

**a)** per **sanare la morosità**, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con conseguente rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, il contributo massimo previsto ammonta a € 8.000,00, necessita dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in un'unica soluzione;

**b)** per **differimento dell'esecuzione** si intende la sospensione della procedura di sfratto per il periodo di copertura del contributo erogato (calcolato come segue: contributo erogato/canone mensile); il contributo massimo ammonta a € 3.000,00 presuppone l'accordo con il proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in un'unica soluzione;

**c)** il **deposito cauzionale**, al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo corrispondente a n.3 mensilità destinato al richiedente e viene erogato in un'unica soluzione, previa registrazione del contratto di locazione;

**d)** il **pagamento mensilità**, successivo alla stipula di un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo destinato al richiedente e viene erogato in due rate, previa registrazione del contratto di locazione a canone concordato: la prima al momento della accettazione della domanda, la seconda dopo sei mesi, verificata la regolarità del pagamento dei canoni di locazione.

Per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato sono corrisposti i contributi di cui alle lettere c) e d) per l'importo massimo di € 6.000,00.

Il contributo sopra descritto deve essere ricalcolato in relazione al valore Isee del nucleo familiare come di seguito indicato

per ISEE da € 0 a € 10.000	100 % del contributo
per ISEE da € 10.001 a € 13.500	90 % del contributo
per ISEE da € 13.501 a € 17.000	75 % del contributo
per ISEE da € 17.001 a € 20.000	50 % del contributo
per ISEE da € 20.001 a € 23.000	35 % del contributo
per ISEE da € 23.001 a € 26.000	15 % del contributo

### **Altre disposizioni**

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.4, comma 7, Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000).

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R.445/2000).

Mensilmente il Comune di Modena, ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità Incolpevole” emanato dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti - art. 6 “Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica” - provvederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Dalla residenza municipale li, 26/07/2017  
La Dirigente Responsabile del Settore  
Dott.ssa Patrizia Guerra